



Procura della Repubblica
presso il Tribunale
Trani



Tribunale di Trani

Ordine degli Avvocati di Trani



Il Presidente del Tribunale di Trani,
dott. Antonio De Luce

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani,
dott. Renato Nitti

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani,
Avv. Tullio Bertolino

Visto il D.L. n. 28 ottobre 2020, n. 137 recante *"Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19"*, art. 23. (disposizioni per l'esercizio dell'attività giurisdizionale nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19) ed, in particolare, il disposto dell'art. 23 co 3 e 4, secondo cui: *"3. Le udienze dei procedimenti civili e penali alle quali è ammessa la presenza del pubblico possono celebrarsi a porte chiuse, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 128 del codice di procedura civile e dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale"*; *"4. La partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate, in stato di custodia cautelare, fermate o arrestate, è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271"*.

Considerato che il citato D.L. disciplina l'esercizio dell'attività giurisdizionale nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Considerato che il Consiglio Superiore della Magistratura, con delibera plenaria dell'11.3.2010 (*"ulteriori linee guida in ordine all'emergenza sanitaria Covid-19 all'esito del D.L. n. 11 dell'8 marzo 2020"*) ha raccomandato d'incentivare il lavoro da remoto o telematico dei magistrati, auspicando che diventi *"la modalità prioritaria di esercizio delle funzioni giudiziarie"*;

Rilevato che il Consiglio Superiore con la medesima delibera ha invitato i RID e i MAGRIF alla *"predisposizione della strumentazione tecnica necessaria alla concretizzazione delle misure indicate dal D.L. "*;

Considerato che il Direttore Generale DGSIA ha emesso, in attuazione del citato D.L., il provvedimento n. 3413 del 10 marzo 2020, con il quale ha indicato per i collegamenti da remoto l'utilizzo dei programmi "Skype for Business" e "Microsoft TEAMS", che utilizzano aree di data center riservate in via esclusiva al Ministero della Giustizia;

Considerato che gli Uffici Giudiziari di Trani hanno avviato tutto quanto di loro competenza per la piena predisposizione degli strumenti tecnici per consentire lo svolgimento da remoto delle udienze di convalida dell'arresto e del contestuale giudizio direttissimo dinanzi al Giudice del dibattimento nonché di quelle di convalida dell'arresto innanzi al GIP;

Rilevato che il sistema messo a punto rispetta i requisiti prescritti dall'art. 146-bis comma 3 disp. att. c.p.p., secondo il quale il collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo della custodia deve avvenire con *"modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto vi viene detto"*;

Rilevato che il Legislatore, a tal fine, ha equiparato all'aula di udienza il luogo dove l'imputato si collega (cfr. art. 146 bis, comma 5, disp att. c.p.p.);

CONVENGONO QUANTO SEGUE

1 L'UDIENZA DI CONVALIDA DELL'ARRESTO O DEL FERMO INNANZI AL G.I.P. E L'INTERROGATORIO DI GARANZIA

1. Alle udienze di convalida dell'arresto o del fermo e agli interrogatori di garanzia a seguito di applicazione di misure coercitive, in ogni caso con l'indagato in vincoli, si procederà in videoconferenza ordinaria o da remoto.
 2. Viene individuato come sistema informatico per la connessione e la videoconferenza, in aggiunta al sistema tradizionale, per attività da remoto la piattaforma Microsoft TEAMS, fornita dal Ministero della Giustizia agli operatori della rete giustizia ed accessibile da utenti esterni all'amministrazione, ivi comprese le forze dell'ordine e l'avvocatura.
 3. Alla firma del presente protocollo, risultano attivati e testati i collegamenti con la casa circondariale di Trani e con numerosi uffici di polizia giudiziaria del territorio, mentre è in corso di attivazione il collegamento con i restanti uffici non ancora dotati delle necessarie strumentazioni tecniche. In caso di impossibilità a procedere da remoto per ragioni tecniche, l'udienza seguirà le disposizioni ordinarie presso le aule del Tribunale di Trani
 4. L'indagato detenuto in carcere comparirà in udienza in collegamento dalla casa circondariale di Trani (se si tratta di detenuta presso l'istituto femminile, o di detenuto presso altra casa circondariale, la polizia penitenziaria provvederà alla relativa traduzione ivi).
 5. L'indagato ristretto in uno dei luoghi di cui all'art. 284 comma 1 c.p.p., oppure cui è stata applicata una misura cautelare coercitiva non custodiale, parteciperà all'udienza in collegamento dall'ufficio di polizia giudiziaria più vicino, che abbia a disposizione idonee attrezzature per la videoconferenza (o per il collegamento da remoto) oppure dalla casa circondariale di Trani
- Il G.i.p., nell'avviso di fissazione dell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo (art. 390, comma 2, c.p.p.) ovvero nel decreto di fissazione dell'interrogatorio di garanzia (art. 294, commi 1 e 1 bis, c.p.p.) indicherà il luogo in cui l'indagato parteciperà all'udienza e, se si tratta di persona non detenuta in carcere, specificherà chi dovrà tradurlo o se è autorizzato a comparire libero e senza scorta.
6. Il difensore dell'indagato potrà scegliere di partecipare all'udienza fisicamente nell'aula del Palazzo di Giustizia a ciò dedicata, oppure in collegamento dalla casa circondariale di Trani (ovvero, non appena tale modalità sarà operativa e se il Giudice ha così disposto, dall'ufficio di polizia giudiziaria più vicino ove si trova l'indagato), oppure in collegamento da remoto con mezzi telematici a sua disposizione.

In ogni caso di custodia in carcere, la polizia giudiziaria procedente indicherà all'Avvocato che la Casa circondariale nella quale l'arrestato verrà custodito è quella di Trani, dandone atto nel verbale di arresto.

7. Il difensore, al fine dell'inserimento nel verbale, comunicherà alla polizia giudiziaria procedente l'indirizzo PEC al quale intende ricevere gli atti. In caso di mancata indicazione, si adopererà la PEC riportata nella scheda dell'avvocato interessato presente sul sito del Consiglio Nazionale Forense.

8. Il difensore, nel momento in cui riceverà l'avviso dell'intervenuto arresto, dovrà contestualmente comunicare se intende partecipare all'udienza:

- a. personalmente presso il Tribunale,
- b. da remoto mediante sistema di videoconferenza personale specificando l'account,
- c. utilizzando il collegamento telematico presso la Casa Circondariale,
- d. utilizzando il collegamento telematico presente presso gli uffici delle Forze dell'Ordine del territorio che hanno eseguito l'arresto, il fermo o la misura cautelare.

Di tale scelta la polizia giudiziaria darà atto nel relativo verbale.

In caso di mancata comunicazione da parte del difensore, la scelta si riterrà effettuata per la partecipazione personale nell'aula ubicata presso il Tribunale.

9. In ogni caso al difensore sarà garantita, prima, durante ed immediatamente dopo l'udienza, la possibilità di colloqui difensivi anche a distanza attraverso il sistema in uso e, se necessario, mediante la presenza di un interprete. In particolare, se con videoconferenza, attraverso la telefonia dedicata, se, invece, attraverso il sistema Microsoft TEAMS mediante momentaneo allontanamento del giudice e dell'assistente dall'aula per il tempo necessario a consentire il colloquio riservato, sempre che non sia disponibile una linea telefonica riservata.

10. Il pubblico ministero, nella richiesta di convalida dell'arresto o del fermo, indicherà se intende o meno partecipare all'udienza e, in caso affermativo, se intende parteciparvi recandosi fisicamente nell'aula d'udienza ubicata presso il Tribunale, oppure da remoto mediante mezzi telematici a sua disposizione.

Ove si tratti di interrogatorio di garanzia, ricevuto l'avviso di fissazione dell'interrogatorio, sarà cura del pubblico ministero indicare tempestivamente al G.i.p. le modalità della sua eventuale partecipazione all'udienza (fisica o da remoto con mezzi telematici a sua disposizione); in mancanza, si intenderà che il p.m. abbia rinunciato a comparire.

11. Il G.i.p. ed il cancelliere parteciperanno all'udienza dall'aula del palazzo di giustizia a ciò dedicata, che sarà attrezzata per la partecipazione a distanza delle parti. Nel verbale si darà atto delle modalità di partecipazione delle parti.

12. La polizia giudiziaria che ha proceduto, trasmetterà immediatamente il verbale e tutti gli atti relativi all'arresto o al fermo o all'esecuzione dell'ordinanza cautelare al pubblico ministero di turno, in formato PDF e in formato WORD, comunicando la disponibilità nei loro uffici del sistema di videoconferenza.

Negli atti, sarà riportata la scelta del difensore circa la sua partecipazione all'udienza e, in ogni caso, l'indirizzo PEC da questi indicato per le notifiche.

La trasmissione degli atti al pubblico ministero avverrà esclusivamente per via telematica, con doppio invio all'indirizzo mail istituzionale del sostituto procuratore (nomeeventualesecondonome.cognome@giustizia.it) e all'indirizzo e-mail della Procura (affaripenali.procura.trani@giustiziacerit.it) con conferma telefonica della avvenuta ricezione.

13. Ove si tratti di convalida di arresto o fermo, la segreteria del pubblico ministero di turno procederà alla formazione del fascicolo digitale ed alla sua trasmissione contestuale per via telematica, nei termini di legge:

- alla cancelleria dell'ufficio G.i.p., con valore di deposito, all'indirizzo gipgup.tribunale.trani@giustiziacert.it, garantendo la possibilità di ricezione di posta proveniente anche da indirizzi non certificati, con conferma telefonica della ricezione;
- al difensore attraverso l'indirizzo PEC, o di posta elettronica ordinaria dallo stesso indicati, ovvero ancora attraverso il sistema SNT.

Nella e-mail trasmessa alla cancelleria dell'ufficio G.i.p. verrà attestata anche l'avvenuta comunicazione degli atti al difensore.

14. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di pagamento dei diritti di copia con modalità telematiche.

15. Ove si tratti dell'interrogatorio di garanzia, gli atti depositati dal pubblico ministero ex art. 293 c.p.p. saranno inviati al difensore dalla cancelleria G.i.p. mediante posta elettronica certificata, unitamente alla notifica dell'avviso di deposito dell'ordinanza e del decreto di fissazione dell'interrogatorio di garanzia.

Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di pagamento dei diritti di copia con modalità telematiche.

16. La cancelleria dell'ufficio G.i.p. provvederà alla notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo (art. 390, comma 2, C.P.P.), ovvero del decreto di fissazione dell'interrogatorio di garanzia (art. 294, commi 1 e I bis, c.p.p.):

- all'indagato, tramite polizia giudiziaria o polizia penitenziaria;
- al difensore attraverso l'indirizzo PEC dallo stesso indicato e/o come previsto dall'art. 148 comma 2 bis, c.p.p., mediante il sistema SNT;
- al pubblico ministero, all'indirizzo e-mail della Procura (affaripenali.procura.trani@giustiziacert.it).

17. In udienza, stabilito il collegamento con i diversi partecipanti ed accertata la regolare costituzione delle parti, il Giudice, con decreto motivato, darà atto che si procede, in applicazione del presente protocollo, con la partecipazione a distanza "per ragioni di sicurezza", da individuarsi nell'attuale emergenza sanitaria determinata dal COVID-19.

Le modalità di convocazione e celebrazione dell'udienza a distanza sono disciplinate in ossequio ai richiamati principi indicati nell'art. 23 D.L. n. 28 ottobre 2020, n. 137 co 4.

La Direzione della Casa Circondariale di Trani metterà a disposizione dell'ufficio giudiziario un ufficiale di polizia giudiziaria presso la sala allestita per le videoconferenze, come previsto dall'art. 146-bis disp. att. c.p.p., che formerà specifico verbale da trasmettere all'ufficio G.i.p. al termine dell'udienza.

Inoltre, presso la sala videoconferenze della Casa Circondariale di Trani sarà predisposta una postazione con collegamento remoto, attrezzata in modo tale da consentire la redazione del verbale stenotipico.

Nel caso in cui anche uno solo dei collegamenti telematici da remoto non dovesse funzionare, il G.i.p. darà atto con decreto motivato della sussistenza di un assoluto impedimento e il termine per l'interrogatorio o per la celebrazione della convalida decorrerà nuovamente dal momento in cui il

G.i.p. riceverà la comunicazione della cessazione dell'impedimento o comunque accerterà la cessazione dello stesso.

17. Nell'ipotesi in cui sia necessario ricorrere alla nomina di un interprete, questi presenzierà nel luogo in cui si trova l'arrestato ovvero, per ragioni organizzative, nell'aula di udienza ubicata presso il Tribunale (nel qual caso potrà comunque comunicare con l'arrestato servendosi del terminale ivi presente).

Il difensore e l'arrestato potranno a loro volta consultarsi riservatamente, se con videoconferenza a mezzo telefono, ovvero, se con Microsoft TEAMS, con le modalità sopra indicate al punto 9, anche con l'ausilio di un interprete, ai sensi dell'art. 146 bis comma 4 disp. att. c.p.p..

18. Nel corso dell'udienza, sarà sempre garantito il collegamento audiovisivo del Giudice e di tutte le parti processuali.

19. Qualora si renda necessario al fine di rendere più stabile la connessione, il Giudice potrà disporre che le parti alle quali non ha dato la parola, disattivino temporaneamente il microfono, restando comunque loro garantito di udire e vedere quanto viene detto dal Giudice e dagli altri interlocutori.

20. Nel corso dell'udienza le parti potranno scambiarsi atti, produrre documenti ed avanzare istanze mediante posta elettronica (agli indirizzi sopra indicati) e/o attraverso la posta elettronica della cancelleria dell'ufficio G.i.p.

Dell'avvenuta ricezione e produzione (anche differita) si darà atto nel verbale di udienza. Sarà comunque garantita la possibilità di un'interlocuzione diretta e separata tra le parti processuali per il raggiungimento di eventuali accordi ex art. 444 c.p.p.

2 L'UDIENZA DI CONVALIDA DELL'ARRESTO CON CONSEGUENTE GIUDIZIO DIRETTISSIMO INNANZI AL GIUDICE DEL DIBATTIMENTO

21. Alle udienze di convalida dell'arresto innanzi al Giudice del dibattimento, con conseguente celebrazione del giudizio direttissimo (quand'anche esso sfoci in un giudizio abbreviato o nell'applicazione della pena su richiesta), ovvero alla celebrazione del rito direttissimo ai sensi dell'art. 449 comma 4 c.p.p. (limitatamente alle ipotesi in cui all'imputato sia stata applicata una misura coercitiva), si procederà in videoconferenza ordinaria o da remoto. Laddove, convalidato l'arresto, il Giudice disponga una misura coercitiva, in caso di rinvii ad udienze successive si continuerà a procedere in videoconferenza ordinaria o da remoto.

Per contro, ove il Giudice non disponga alcuna misura, ovvero disponga misure coercitive non detentive, o comunque se la misura disposta sia successivamente revocata, le eventuali udienze di rinvio saranno calendarizzate secondo le disposizioni ordinarie sul ruolo del Giudice che dispone il rinvio.

22. Viene individuato come sistema informatico per la connessione e la videoconferenza, in aggiunta al sistema tradizionale, per attività da remoto la piattaforma Microsoft TEAMS, fornita dal Ministero della Giustizia agli operatori della rete giustizia ed accessibile da utenti esterni all'amministrazione, ivi comprese le forze dell'ordine e l'avvocatura.

Alla firma del presente protocollo, risultano attivati e testati i collegamenti con la Casa Circondariale di Trani e con la maggior parte degli uffici di polizia giudiziaria del circondario, mentre è in corso di attivazione il collegamento con i restanti uffici non ancora dotati delle necessarie strumentazioni tecniche. In caso di impossibilità a procedere da remoto per ragioni tecniche, l'udienza seguirà le disposizioni ordinarie presso le aule del Tribunale.

23. L'imputato detenuto in carcere comparirà in udienza in collegamento dalla casa circondariale di Trani (se si tratta di detenuta presso l'istituto femminile, o di detenuto presso altra casa circondariale, la polizia penitenziaria provvederà alla relativa traduzione ivi)

24. L'imputato detenuto in uno dei luoghi di cui all'art. 284 comma I c.p.p. parteciperà all'udienza in collegamento dalla casa circondariale di Trani, oppure dall'ufficio di polizia giudiziaria più vicino, che sia attrezzato per la videoconferenza. Il Giudice procedente autorizzerà lo spostamento dal luogo di custodia ad uno dei due luoghi innanzi indicati

25. Il pubblico ministero, nel decreto di presentazione o di citazione dell'imputato per il giudizio direttissimo (art. 450 C.P.P.), indicherà il luogo di cui al precedente punto 24 in cui l'imputato parteciperà all'udienza e, se si tratta di persona non detenuta in carcere, specificando chi dovrà tradurlo (ferma restando la facoltà del Giudice di autorizzare l'imputato a comparire libero e senza scorta).

26. Il difensore, al fine dell'inserimento nel verbale di arresto, comunicherà alla polizia giudiziaria procedente l'indirizzo PEC al quale intende ricevere gli atti. In caso di mancata indicazione, si adopererà la PEC riportata nella scheda dell'avvocato interessato presente sul sito del Consiglio Nazionale Forense.

27. Il difensore dell'imputato, nel momento in cui riceverà l'avviso dell'intervenuto arresto, potrà scegliere di partecipare all'udienza fisicamente nell'aula del palazzo di giustizia a ciò dedicata, oppure in collegamento dalla Casa Circondariale di Trani (ovvero, non appena tale modalità sarà operativa e se il pubblico ministero ha così disposto, dall'ufficio di polizia giudiziaria più vicino ove si trova anche l'imputato), oppure in collegamento da remoto con mezzi telematici a sua disposizione e dovrà comunicare la propria scelta alla polizia giudiziaria. Di tale scelta la polizia giudiziaria darà atto nel relativo verbale. In caso di mancata comunicazione da parte del difensore, la scelta si riterrà effettuata per la partecipazione personale nell'aula di udienza ubicata presso il Tribunale.

28. In ogni caso al difensore sarà garantita, prima, durante ed immediatamente dopo l'udienza, la possibilità di colloqui difensivi anche a distanza attraverso il sistema in uso e, se necessario, mediante la presenza di un interprete. In particolare, se con videoconferenza, attraverso la telefonia dedicata, se, invece, attraverso il sistema Microsoft TEAMS mediante momentaneo allontanamento del giudice e dell'assistente dall'aula per il tempo necessario a consentire il colloquio riservato, sempre che non sia disponibile una linea telefonica riservata.

29. Il pubblico ministero, nel decreto di presentazione o di citazione dell'imputato per il giudizio direttissimo, indicherà se intende partecipare all'udienza recandosi fisicamente nell'aula d'udienza ubicata in Tribunale, oppure da remoto mediante mezzi telematici a sua disposizione. In caso di mancata indicazione, si intenderà prescelta la partecipazione fisica nell'aula d'udienza presso la quale saranno presenti il Giudice e il cancelliere.

30. Il Giudice ed il cancelliere parteciperanno all'udienza dall'aula del palazzo di giustizia a ciò dedicata (aule di rito del dibattimento), che sarà attrezzata per la partecipazione a distanza delle parti. Nel verbale si darà atto delle modalità di partecipazione delle parti.

31. La polizia giudiziaria che ha proceduto, trasmetterà immediatamente il verbale e tutti gli atti relativi all'arresto al pubblico ministero di turno, in formato PDF e in formato WORD, comunicando la disponibilità nei loro uffici del sistema di videoconferenza. Negli atti, come s'è detto, sarà riportata la scelta del difensore circa la sua modalità di partecipazione all'udienza e l'indirizzo PEC da questi indicato per le notifiche. La trasmissione degli atti al pubblico ministero avverrà esclusivamente per via telematica, con doppio invio all'indirizzo mail istituzionale del sostituto procuratore (nomeeeventualesecondonome.cognome@giustizia.it) e all'indirizzo e-mail della Procura (affaripenali.procura.trani@giustiziacerit.it), con conferma telefonica della avvenuta ricezione.

32. Ove si tratti di direttissima con arresto da convalidare, la segreteria del pubblico ministero di turno procederà alla formazione del fascicolo digitale ed alla sua trasmissione per via telematica, entro le ore 10:00 del giorno dell'udienza e nel rispetto del diritto di difesa, comunque almeno 60 minuti prima della celebrazione dell'udienza stessa:

- alla cancelleria del Giudice del dibattimento, con valore di deposito, all'indirizzo dibattimento.tribunale.trani@giustiziacerit.it garantendo la possibilità di ricezione di posta proveniente anche da indirizzi non certificati, con conferma telefonica della ricezione;
- al difensore attraverso l'indirizzo PEC dallo stesso indicato.

Nella e-mail trasmessa alla cancelleria del Giudice del dibattimento verrà attestata anche l'avvenuta trasmissione del fascicolo al difensore, specificando l'ora di invio.

Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di pagamento dei diritti di copia con modalità telematiche.

Laddove un procedimento dovesse giungere con un significativo ritardo oltre il termine delle ore 10:00, il Giudice, d'intesa con le parti, stabilirà se lo stesso possa essere rinviato al giorno seguente per la celebrazione della direttissima. In alternativa, sarà assegnato al difensore un termine a difesa non inferiore a 60 minuti.

33. Ove si tratti di direttissima ai sensi dell'art. 449 comma 4 c.p.p. (con arresto già convalidato dal G.i.p.), dopo aver chiesto ed ottenuto — con le consuete modalità — la data d'udienza dalla cancelleria dibattimentale, la segreteria del pubblico ministero titolare del procedimento procederà alla formazione del fascicolo digitale ed alla sua trasmissione per via telematica, con congruo anticipo rispetto al giorno dell'udienza:

- alla cancelleria del Giudice del dibattimento, con valore di deposito, all'indirizzo dibattimento.tribunale.trani@giustiziacerit.it, garantendo la possibilità di ricezione di posta proveniente anche da indirizzi non certificati, con conferma telefonica della ricezione;
- al difensore attraverso l'indirizzo PEC dallo stesso indicato;

Nella e-mail trasmessa alla cancelleria del Giudice del dibattimento verrà attestata anche l'avvenuta trasmissione del fascicolo al difensore, specificando l'ora di invio.

Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di pagamento dei diritti di copia con modalità telematiche.

34. In ogni caso, il decreto di presentazione o di citazione dell'imputato per il giudizio direttissimo sarà notificato dal pubblico ministero all'imputato medesimo tramite polizia penitenziaria (ove si tratti di imputato detenuto in carcere), ovvero tramite polizia giudiziaria (nei casi di cui all'art. 284 comma 1 C.P.P.). Effettuata la notifica, la polizia penitenziaria o la polizia giudiziaria ne trasmetterà la prova direttamente alla cancelleria del Giudice del dibattimento con valore di deposito, all'indirizzo dibattimento.tribunale.trani@giustiziacerit.it, garantendo la

possibilità di ricezione di posta proveniente anche da indirizzi non certificati, con conferma telefonica della ricezione.

35. In ogni caso, il decreto di presentazione o di citazione dell'imputato per il giudizio direttissimo sarà trasmesso dal pubblico ministero alla polizia giudiziaria procedente, con delega per la citazione dei testimoni indicati.

36. Il giudice stabilirà il collegamento, secondo le indicazioni ricevute con l'atto di presentazione, dopo che il difensore avrà ricevuto gli atti da almeno 60 minuti, eventualmente prorogabili, in modo da consentire allo stesso di leggere gli atti e stabilire le interlocuzioni preliminari con il suo assistito e i suoi familiari.

37. In udienza, stabilito il collegamento con i diversi partecipanti ed accertata la regolare costituzione delle parti, il Giudice, con decreto motivato, darà atto che si procede, in applicazione del presente protocollo, con la partecipazione a distanza "per ragioni di sicurezza", da individuarsi nell'attuale emergenza sanitaria determinata dal COVID-19. Le modalità di convocazione e celebrazione dell'udienza a distanza sono disciplinate in ossequio ai richiamati principi indicati nell'art. 23 D.L. n. 28 ottobre 2020, n. 137 co 4. La Direzione della Casa Circondariale di Trani metterà a disposizione dell'Ufficio Giudiziario un U.P.G. presso la sala videoconferenze, come previsto dall'art. 146-bis disp. att. c.p.p., che formerà specifico verbale da trasmettere all'Ufficio GIP al termine dell'udienza. Inoltre, presso la sala videoconferenze della Casa Circondariale di Trani sarà predisposta una postazione con collegamento remoto, attrezzata in modo tale da consentire la redazione del verbale stenotipico. Nel caso in cui anche uno solo dei collegamenti telematici da remoto non dovesse funzionare, il Giudice darà atto con decreto motivato della sussistenza di un assoluto impedimento e il termine per la celebrazione della convalida decorrerà nuovamente dal momento in cui il Giudice riceverà la comunicazione della cessazione dell'impedimento o comunque accerterà la cessazione dello stesso.

38. Nell'ipotesi in cui sia necessario ricorrere alla nomina di un interprete, questi presenzierà accanto all'arrestato ovvero, per ragioni organizzative, nell'aula di udienza e potrà comunicare con l'arrestato servendosi del terminale in uso al difensore, ovvero dell'apparecchio telefonico eventualmente in uso, oppure di telefono di servizio in uso alla Casa Circondariale di Trani. Il difensore e l'arrestato potranno a loro volta consultarsi riservatamente, se con videoconferenza a mezzo telefono, ovvero con le modalità sopra indicate se con Microsoft TEAMS anche con l'ausilio di un interprete, ai sensi dell'art. 146 bis comma 4 Disp. Att. c.p.p..

39. Nel corso dell'udienza, sarà sempre garantito il collegamento audiovisivo del Giudice e di tutte le parti processuali.

40. Qualora si renda necessario al fine di rendere più stabile la connessione, il Giudice potrà disporre che le parti alle quali non ha dato la parola, disattivino temporaneamente il microfono, restando comunque loro garantito di udire e vedere quanto viene detto dal Giudice e dagli altri interlocutori.

41. Nel corso dell'udienza le parti potranno scambiarsi atti, produrre documenti ed avanzare istanze mediante posta elettronica agli indirizzi come sopra determinati e/o attraverso la posta elettronica della cancelleria dell'ufficio del Dibattimento penale. Dell'avvenuta ricezione e produzione (anche differita) si darà atto nel verbale di udienza. Sarà comunque garantita la possibilità di un'interlocuzione diretta e separata tra le parti processuali per il raggiungimento di eventuali accordi ex art. 444 c.p.p..

42. Si stabilisce l'operatività del presente protocollo a decorrere dal 04.11.2020.

43. A partire da tale data, con la richiesta di fissazione dell'udienza di convalida, ex art. 390 c.p.p., o con la stessa richiesta di emissione di misura cautelare, ex art. art. 292 c.p.p., **il Pubblico Ministero dispone che i colloqui tra l'indagato detenuto in carcere ed i familiari possano avvenire immediatamente dopo la celebrazione dell'udienza di convalida oppure l'interrogatorio di garanzia.** In caso di esigenze investigative o processuali ostative a detta prerogativa, il Pubblico Ministero dovrà espressamente indicare la limitazione oppure il divieto dei colloqui stessi. Il G.i.p. provvederà ad autorizzare i colloqui in calce al provvedimento di adozione di misura custodiale in carcere, sia che questa sia disposta a seguito di convalida di arresto o fermo e sia ove fosse adottata a titolo originario. Il Giudice procedente, in caso di rito direttissimo, disporrà analoga autorizzazione ai colloqui in calce al provvedimento di adozione di misura custodiale in carcere, subito dopo la celebrazione dell'udienza di convalida;

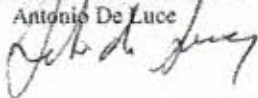
CONCORDANO altresì

- a) di verificare il corretto funzionamento del presente protocollo e ad apportare le conseguenti modifiche che si renderanno necessarie.
- b) che la disciplina contenuta nel presente protocollo è eccezionale e temporanea, in quanto diretta conseguenza della emergenza epidemiologica in atto;
- c) che questo protocollo sia trasmesso al Presidente della Corte di Appello, al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello, e pubblicata sui siti *on line* del Tribunale di Trani, della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani e del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani.

Trani, 02/11/2020

Il Presidente del Tribunale di Trani

Antonio De Luce




Il Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Trani
Renato Nitti

Il Presidente del Consiglio

dell'Ordine degli Avvocati di Trani

Ugo Bertolino

